SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 54**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 6 marzo 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Gli avvisi d'asta e i bandi di gara debbono essere pubblicati, nella *Gazzetta Ufficiale*, in forma integrale.

Per la presentazione delle domande deve essere fissato un termine non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 15

MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Elenco delle ditte produttrici di mangimi per la vendita, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, contenenti integratori e integratori medicati, al 30 novembre 1988.

Elenco delle ditte produttrici di mangimi per esclusivo consumo aziendale, contenenti integratori e integratori medicati al 30 novembre 1988.

89A0458-89A0459

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 4 marzo 1989, n. 76.

Differimento del termine per la delega al Governo ad emanare norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 1987, n. 417, relativo alla delega al Governo per l'emanazione di norme concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi con riferimento alla riduzione o all'aumento dei prezzi medi europei di tali prodotti, è differito al 31 dicembre 1990.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

L'art. 1, comma 1, della legge n. 417/1987 è così formulato:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, fino al 31 dicembre 1988, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le disposizioni occorrenti per l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante; nonché sul prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», sul petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico, sugli oli da gas da usare come combustibile e sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere *E)*, punto 1), *D)*, punto 3), *F)*, punto 1), e *H)*, punti 1-*b*), 1-*c*) e 1-*d*), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti tenendo conto delle variazioni dei prezzi medi europei, che comportino riduzioni o aumenti dei corrispondenti prezzi di consumo all'interno calcolati secondo il metodo CIP vigente;

b) l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura pari all'importo della variazione dei prezzi medi europei e, per il «Jet Fuel JP/4», in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili;

c) per gli oli da gas l'aumento o la riduzione di imposta saranno disposti in relazione alla sola variazione dei prezzi medi europei relativa alla destinazione per uso autotrazione; nella stessa misura saranno disposti l'aumento o la riduzione di imposta per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico».

La legge n. 32/1973 reca modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano. La tabella *B* elenca i prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3424):

Presentato dal Ministro delle finanze (COLOMBO) il 6 dicembre 1988.

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 13 dicembre 1988, con parere della commissione I.

Esaminato dalla VI commissione il 14, 20 dicembre 1988.

Esaminato in aula e approvato il 21 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1489):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 5 gennaio 1989, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 12, 18 gennaio 1989.

Relazione scritta annunciata il 24 gennaio 1989 (atto n. 1489/*A* - relatore sen. PIZZOL).

Esaminato in aula e approvato, con modificazione, il 25 gennaio 1989.

Camera dei deputati (atto n. 3424/*B*):

Assegnato alla VI commissione (Finanze), in sede referente, il 31 gennaio 1989, con parere della commissione V.

Esaminato dalla VI commissione il 2 febbraio 1989.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 15 febbraio 1989.

Senato della Repubblica (atto n. 1489/*B*):

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 17 febbraio 1989, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 6ª commissione il 28 febbraio 1989.

Esaminato in aula il 28 febbraio 1989 e approvato il 1° marzo 1989.

89G0118

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 77.

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trasporti locali, aerei, ferroviari e marittimi, nonché di concessioni demaniali marittime;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dei trasporti e della marina mercantile, di concerto con i Ministri delle finanze, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali;

EMANA

il seguente decreto:

Capo I

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI LOCALI AEREI E FERROVIARI

Art. 1.

1. Per l'anno 1989, l'ammontare del Fondo nazionale trasporti, parte esercizio, è ridotto di lire 400 miliardi, al netto delle variazioni da determinare ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. A modifica di quanto disposto dall'articolo 9 della medesima legge 10 aprile 1981, n. 151, a decorrere dal 1990, lo stanziamento annuale sarà gradualmente ridotto sulla base dei risultati acquisiti in applicazione dei principi e dei criteri di cui al comma 2 e parallelamente al risanamento delle gestioni di cui allo stesso comma 2. Con apposito provvedimento di riforma della legge 10 aprile 1981, n. 151, l'ammontare del fondo nazionale trasporti, parte esercizio, sarà determinato secondo criteri che incentivino una corretta ed efficiente gestione dell'azienda con rispetto del carattere di socialità del trasporto pubblico locale, nonché del regolamento CEE n. 1191/69 in ordine agli obblighi di servizio pubblico.

2. I contributi di esercizio di cui alla legge 10 aprile 1981, n. 151, sono erogati dalle regioni ad enti ed imprese in base a criteri finalizzati al risanamento della relative gestioni. A tale scopo le regioni determinano la ripartizione dei contributi statali loro assegnati sulla base di una metodologia e di criteri generali stabiliti analiticamente con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite la commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale. I criteri generali devono tener conto della domanda e dell'offerta sulle singole linee misurate rispettivamente in termini di passeggeri-chilometro e di vetture-chilometro, e della previsione di non concorrenzialità tra servizi sovvenzionati dei bacini di traffico, definiti dalle regioni dopo avere elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. La scelta del servizio da sovvenzionare tra servizi in concorrenza spetta alle regioni dopo aver definito il piano regionale dei trasporti e dei bacini di traffico. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con le regioni interessate, rivede obbligatoriamente le concessioni di linee di trasporto di persone di competenza statale secondo i criteri di cui sopra. Ciascuna regione è obbligata a definire entro sette mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i bacini di traffico dopo aver elaborato il piano regionale dei trasporti sulla base prioritariamente dell'analisi della domanda e dell'offerta per singola linea servita. Qualora la regione dovesse risultare inadempiente, il Ministro dei trasporti provvede in via sostitutiva, entro il 1989, alla definizione del piano regionale dei trasporti e dei relativi bacini di traffico.

3. Per l'anno 1989 il Ministro dei trasporti, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentite le organizzazioni rappresentative delle aziende di trasporto pubblico locale, determina entro il 15 marzo 1989 il rapporto minimo di copertura del costo standardizzato rispetto ai ricavi del traffico per le varie condizioni ambientali e socio-economiche omogenee, nonché il coefficiente minimo di utilizzazione per la istituzione o il mantenimento delle linee di trasporto pubblico locale sulla base delle elaborazioni predisposte per il conto nazionale dei trasporti di intesa con gli assessorati regionali ai trasporti. Entro il 31 marzo 1989 le regioni stabiliscono, sentiti gli enti locali interessati, le tariffe minime per ogni tipo di servizio, distinte per zone ambientali e socio-economiche omogenee, nonché le tariffe effettive delle linee di concessione regionale. Entro il 15 aprile 1989 i comuni, anche in mancanza delle disposizioni regionali di cui sopra, stabiliscono le tariffe effettive dei servizi di trasporto interni al loro territorio, fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale. Ogni disposizione statale e regionale, o delibera comunale, volta a stabilire, con separati provvedimenti, speciali facilitazioni tariffarie deve contestualmente provvedere a ripianare, con finanziamenti propri a carico dello Stato, della regione o del comune la minore entrata che ne risulta per le aziende interessate. Dette speciali agevolazioni possono avere decorrenza soltanto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce, entro il 30 giugno 1989, per l'anno 1990, le facilitazioni tariffarie per le quali lo Stato, le regioni ed i comuni devono contestualmente provvedere, con finanziamenti propri, alla copertura della minore entrata che risulta per

le aziende interessate. Per le disposizioni e le delibere vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il ripiano delle minori entrate che risultano per le aziende interessate avviene con decorrenza 1° gennaio 1989. L'amministrazione statale, regionale o comunale provvede, entro il 31 maggio 1989, alla emanazione delle relative disposizioni e delibere.

4. Gli enti locali o i loro consorzi provvedono alla copertura di eventuali disavanzi di gestione delle aziende a carico dei rispettivi bilanci, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato. Parimenti, gli eventuali disavanzi di gestione delle imprese private concessionarie del servizio di trasporto pubblico, non coperti dai contributi di esercizio né dai ricavi del traffico, restano integralmente a carico dell'impresa, senza possibilità di rimborso da parte dello Stato.

5. Per il rapido raggiungimento delle finalità di cui all'autorizzazione di spesa indicata all'articolo 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri della marina mercantile e per i problemi delle aree urbane, promuove, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un'accordo di programma con le modalità di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64, tra i comuni di Messina, di Reggio Calabria, di Villa S. Giovanni e l'Ente ferrovie dello Stato. Trascorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel caso di inerzia o ritardo dei soggetti di cui al presente comma nella definizione e attuazione dell'accordo di programma, può provvedere, in via sostitutiva, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

6. Ai fini anche del complessivo riordino del sistema di trasporto locale, il termine di un anno di cui al comma 18 dell'articolo 13 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevato a due anni.

7. Al fine di favorire il coordinamento funzionale ed operativo dei trasporti ferroviari della Campania, ivi compresi i rami delle ferrovie statali di interesse regionale, in attesa della loro regionalizzazione, e per avviare un processo di accorpamento globale, le gestioni governative per la ferrovia Alifana e per la ferrovia Benevento-Napoli vengono accorpate in un'unica gestione.

Art. 2.

1. Ai fini di consentire un adeguato rinnovo del parco rotabile, lo stanziamento di lire 800 miliardi per il biennio 1989-90 in ragione di lire 400 miliardi per l'anno 1989 e di lire 400 miliardi per l'anno 1990, così come previsto dalla tabella *A* annessa alla legge 24 dicembre 1988, n. 541, è riservato alla finalità di cui all'articolo 11, quarto comma, numero 1), della legge 10 aprile 1981, n. 151, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

Art. 3.

1. In caso di realizzazione di progetti adottati in attuazione dei piani regionali dei trasporti miranti al recupero di aree attraverso ristrutturazioni organizzative e tecnologiche comportanti specifiche soluzioni tecniche, per favorire anche la intermodalità tra mezzi ferroviari e mezzi stradali, utilizzando gli spazi offerti con l'abbassamento del piano del ferro e successiva copertura a livello stradale, ovvero con la creazione di piattaforme a copertura delle strutture ferroviarie, gli enti finanziatori, cui il relativo costo ha fatto carico, acquisiscono il diritto di superficie sulle aree così realizzate. Immobili, opere ed impianti di linee ferroviarie, acquisiti dall'azienda esercente a proprie spese, per qualunque ragione dismessi e non utilizzati e non più utilizzabili per l'esercizio del servizio ferroviario, restano nella piena disponibilità dell'azienda proprietaria per estinzione del vincolo di reversibilità sugli stessi.

Art. 4.

1. Nell'articolo 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Con decreto del Ministro del tesoro è stabilita la misura del concorso statale nell'ammortamento dei predetti mutui, entro un limite massimo di 12 punti percentuali. Il contributo è corrisposto, in misura costante, per tutto il periodo di ammortamento ed è commisurato al capitale iniziale mutuato».

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 sono istituite le seguenti tasse:

a) la tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale;

b) la tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali.

2. La tassa per i servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali, di cui al comma 1, lettera *a)*, nonché la tassa per l'utilizzazione delle installazioni e del servizio di assistenza alla navigazione aerea in rotta cui sono assoggettati i voli internazionali per la parte di volo che si svolge nello spazio aereo nazionale, forniti dall'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, sono determinate secondo i criteri di cui alla legge 11 luglio 1977, n. 411, modificata dalla legge 15 febbraio 1985, n. 25.

3. La tassa di terminale per i voli nazionali ed i voli internazionali di cui al comma 1, lettera *b)*, è determinata secondo la formula: «T = CTTp», nella quale «T» è

l'ammontare della tassa, «CTT» è il coefficiente unitario di tassazione, «p» è il coefficiente di peso ricavato elevando a 0,95 il peso massimo dell'aeromobile al decollo, come definito dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

4. Il coefficiente unitario di tassazione di terminale (CTT) è calcolato mediante il rapporto: «CTT = CT/UST», nel quale «CT» è il costo complessivo previsto per i servizi di terminale nel complesso degli aeroporti nei quali si sviluppa singolarmente un traffico in unità di servizio non inferiore all'1,5 per cento del totale delle unità di servizio fornite dall'Azienda nell'intera rete aeroportuale ed «UST» è il numero totale delle unità di servizio di terminale che si prevede saranno prodotte nell'anno di applicazione della tassa. Il calcolo delle unità di servizio prodotte è in funzione dei coefficienti di peso degli aeromobili e del numero dei voli. Il CTT come innanzi determinato è applicato anche alle unità di servizio fornite ai voli civili assistiti dall'Aeronautica militare.

5. Per i soli voli nazionali, la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera *b)*, si applica nella misura ridotta del 50 per cento.

6. Per il pagamento delle tasse di cui al presente articolo valgono le esenzioni previste dall'articolo 7 della legge 11 luglio 1977, n. 411.

7. Le tasse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono stabilite in modo da assicurare, per l'anno 1989, la copertura del 60 per cento del costo dei servizi di assistenza in rotta ai voli nazionali e di quelli di terminale con incrementi annui pari al 10 per cento fino alla copertura, nell'anno 1993, dell'intero costo dei servizi. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti i termini e le modalità per l'accertamento delle tasse stesse.

8 Sono a carico dello Stato:

a) il mancato gettito di tassazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea in rotta, sia nazionale che internazionale, nonché di quelli di terminale, forniti dall'Azienda autonoma di assitenza al volo per il traffico aereo generale agli aeromobili esonerati ai sensi del comma 6, sulla base del numero delle unità di servizio rese.

b) la differenza tra i costi complessivamente sostenuti dall'Azienda per l'assistenza di terminale ed i proventi derivanti dalla tassa applicata;

c) la differenza tra le tasse applicate ed i costi sostenuti in relazione alla gradualità delle tasse stesse di cui al comma 7.

9. Il coefficiente unitario di tassazione per la tassa di terminale di cui al comma 1, lettera *b)*, è approvato, su proposta dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, a seguito della deliberazione del proprio bilancio di previsione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Ministro della difesa. Il decreto di approvazione del coefficiente unitario di tassazione entra in vigore due mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Qualora il decreto entri in vigore in data successiva all'inizio dell'anno al quale si riferisce, a partire dal 1° gennaio dell'anno stesso e fino alla data di entrata in vigore del decreto si applica il CTT in vigore nell'anno precedente, maggiorato di una percentuale pari al tasso di inflazione programmato.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 8 fanno carico al capitolo 4640 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Art. 6.

1. A modifica di quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli apporti derivanti da compensazioni per obblighi di servizio pubblico e normalizzazione dei conti in conformità dei regolamenti CEE n. 1191/69 e n. 1192/69 sono stabiliti, a decorrere dall'anno 1989, in lire 4.500 miliardi, di cui non oltre lire 2.300 miliardi per la compensazione di oneri derivanti dalle tariffe sociali applicate ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1191/69.

2. A modifica di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, a decorrere dall'anno 1989, il Ministro dei trasporti determina gli obblighi di servizio pubblico nei limiti di cui al comma 1.

3. L'ultimo comma dell'articolo 18 della legge 17 maggio 1985, n. 210, è abrogato.

Art. 7.

1. Per i mutui contratti dall'Ente ferrovie dello Stato per l'anno 1989 nei limiti di lire 500 miliardi per l'approvvigionamento di materiale rotabile finalizzato con aggiornamento tecnologico al potenziamento ed alla velocizzazione del servizio viaggiatori, lo Stato si accolla l'onere del relativo ammortamento.

2. All'onere suddetto si provvede a carico del capitolo 7750 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per gli anni successivi.

Art. 8.

1. Ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo, coordinamento e gestione nel settore dei trasporti anche in attuazione delle leggi 1° dicem-

bre 1986, n. 870, e 18 marzo 1988, n. 111, il Ministro dei trasporti è autorizzato a stipulare contratti e convenzioni per il potenziamento e la gestione dei sistemi informatici del Ministero dei trasporti, in base ai criteri e secondo le direttive fissate dal Ministro medesimo.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, aventi durata non superiore a cinque anni sono stipulate, e le relative spese sono eseguite, secondo criteri da stabilire, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro ed in conformità alle disposizioni vigenti in materia di automazione nelle amministrazioni pubbliche.

Capo II

NORME IN MATERIA DI TRASPORTI MARITTIMI E CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1990, la sovvenzione di equilibrio è corrisposta alle linee, e relative frequenze, ritenute essenziali per assicurare i collegamenti necessari a svolgere il trasporto sia di persone anche in ordine al flusso turistico, che di merci. Linee e frequenze vengono individuate dal Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sulla base di una proposta tecnica formulata dalle società interessate. Eventuali modifiche all'assetto hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Per il conseguimento del fine indicato nel comma 1, le società esercenti i servizi di cui al comma 1 presentano, ogni cinque anni, al Ministro della marina mercantile, programmi che garantiscano la massima efficienza. Ciascun programma, da presentarsi non oltre il terzo trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, è approvato con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, sentite le regioni territorialmente interessate, il cui parere deve essere espresso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine, il Ministro della marina mercantile procede comunque alla approvazione del programma.

3. Le convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, debbono assumere, per le sovvenzioni di equilibrio corrisposte per i servizi marittimi sovvenzionati di collegamento con le isole, con effetto dal 1° gennaio 1989, parametri medi obiettivi desumibili dai costi dei servizi di linea gestiti dalle società non sovvenzionate che operano in regime di libera attività imprenditoriale, previa comparazione dell'applicazione delle norme internazionali di sicurezza e dei servizi resi e dei mezzi nautici utilizzati. Per i predetti fini le quote annue di ammortamento delle navi adibite ai collegamenti di cui ai commi 1 e 2 sono calcolate sulla base di 20 anni quale normale periodo di vita.

4. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto debbono essere stipulate le convenzioni di cui all'articolo 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

5. Le tabelle di armamento e i sovrannumeri stagionali relativi alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di cui al comma 1 sono definiti sulla base dei medesimi criteri adottati per la definizione delle tabelle relative alle navi adibite ai servizi di linea gestiti dalle società non sovvenzionate che operano in regime di libera attività imprenditoriale, previa comparazione dell'applicazione delle norme internazionali di sicurezza e dei servizi resi e dei mezzi nautici utilizzati.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, al fine di parzialmente adeguare le tariffe al costo dei servizi offerti, le tariffe stesse per i servizi sovvenzionati di collegamento con le isole maggiori e minori sono aumentate, dal 1° gennaio 1989, con una articolazione tale da realizzare un aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono ridotti per i residenti delle isole e per le merci da e per le isole, considerando la rilevante importanza di tale trasposto per l'economia delle stesse, nella misura stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, previa intesa con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali.

7. Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi, per tutti i vettori nazionali esercenti il cabotaggio, a partire dal 1° aprile 1989, fermo restando l'importo complessivo delle suindicate tariffe delle società del gruppo FINMARE, il servizio di portabagagli è facoltativo e il corrispettivo è pagato direttamente dal passeggero. La tariffa per il servizio facoltativo di portabagagli è stabilita da chi esercisce il servizio, d'intesa con l'autorità concedente. L'autorizzazione è prioritariamente concessa ai soggetti attualmente esercenti il servizio. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali di settore più rappresentative a livello nazionale, le altre parti sociali e le società interessate, il Ministro della marina mercantile emana norme per la riorganizzazione dei servizi e delle operazioni portuali, con esclusione del servizio di portabagagli di cui al presente comma, relativi ai

collegamenti marittimi di cui al presente articolo, eserciti da naviglio che effettui traffico di cabotaggio, nonché per l'unificazione su scala nazionale delle tariffe concernenti i predetti servizi ed operazioni. In caso di mancato accordo tra le parti, i criteri organizzativi e le misure tariffarie unificate saranno determinati con decreto del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

8. Il personale marittimo e amministrativo — distinto, per il personale marittimo, nelle qualifiche professionali di ufficiali di coperta (in possesso della patente di capitano di lungo corso), ufficiali di macchina (in possesso della patente di capitano di macchina), ufficiali commissari, ufficiali R.T., sottufficiali e comuni di coperta, sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali e comuni del settore alberghiero, e, per il personale amministrativo, in addetti agli uffici e operai — eccedente per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, è posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti previsti dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856, che resta in vigore fino al 31 dicembre 1993 anche per le società esercenti servizi sovvenzionati dal gruppo FINMARE (Tirrenia, Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar). Il pensionamento anticipato ha luogo, con effetto immediato, secondo programmi concernenti il periodo 1989-1993, il primo dei quali è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e delle partecipazioni statali, in relazione all'effettivo conseguimento di maggiori economie, per effetto delle disposizioni del presente articolo, stimate con il decreto interministeriale medesimo sulla base degli elementi all'uopo rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10. Con la medesima procedura sono approvati gli ulteriori programmi. I relativi importi sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3061 dello stesso stato di previsione per ciascuno degli anni interessati. Il trattamento di pensione è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto di lavoro e quella di compimento dell'età per la pensione di vecchiaia, ovvero del minor periodo necessario al conseguimento di quaranta anni di contribuzione previdenziale.

9. I privati imprenditori possono sottoscrivere il capitale delle società esercenti i servizi dovuti, previsti dalle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio 1975, n. 169, e 5 dicembre 1986, n. 856, nel limite massimo del 49 per cento del capitale stesso, tenuto conto della normativa vigente. Le società finanziarie regionali possono sottoscrivere il capitale delle società regionali che esercitano i collegamenti nella regione interessata fino ad un massimo del 10 per cento, facendo comunque salvo il disposto dell'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n. 168, e dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856. È abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.

10. Le economie nette derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo sono valutate, a decorrere dall'anno 1989, in lire 100 miliardi in ragione d'anno.

Art. 10.

1. I canoni per le concessioni di aree e pertinenze demaniali marittime, di cui agli articoli 28 e 29 del codice della navigazione, nonché di zone del mare territoriale, sono determinati in base a criteri fissati con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sono fissati i criteri per la determinazione dei canoni di cui all'articolo 39 del codice della navigazione, all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) e all'articolo 48 del testo unico delle leggi sulla pesca approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nonché quelli relativi ai cantieri navali.

2. Per le nuove concessioni e le rinnovazioni assentite per utilizzazioni turistiche o ricreative ad uso pubblico, il canone, per metro quadrato e per anno, risultante dalla sommatoria dei vari parametri e coefficienti non deve superare il limite di quattro volte il canone minimo normale stabilito dall'articolo 15 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692.

3. Il provvedimento di concessione, contenente la determinazione del canone, costituisce titolo esecutivo per la riscossione coattiva del canone stesso e di quelli determinati in virtù di successivi adeguamenti.

4. Per la riscossione dei crediti assistiti da titoli esecutivi, le amministrazioni dello Stato e gli enti gestori dei beni del demanio marittimo, si avvalgono del servizio centrale della riscossione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai sensi dell'articolo 69 del decreto stesso.

5. Nella prima applicazione, tali criteri, che per l'anno 1989 hanno effetto dal 1° gennaio, sono determinati con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

6. I canoni determinati ai sensi dei commi precedenti sono adeguati annualmente con decreto del Ministro della

marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, in misura non inferiore al tasso programmato di inflazione.

7. Oltre a quanto previsto dal comma 1, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro delle finanze, su proposta della capitaneria di porto, può adottare variazioni in aumento delle misure dei canoni fino al doppio, ovvero in diminuzione fino alla metà, per determinate aree geografiche o per categorie di impianti o pertinenze, in relazione alla particolare utilizzazione degli stessi, ovvero in diminuzione fino al limite del 50 per cento di quelli normali in presenza di eventi dannosi di eccezionale gravità che comportino la riduzione della capacità di utilizzazione della concessione.

8. Sono abrogate le norme del codice della navigazione e del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), nonché ogni altra norma che siano in contrasto con il presente decreto.

Art. 11.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SANTUZ, *Ministro dei trasporti*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FORMICA, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FRACANZANI, *Ministro delle partecipazioni statali*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0115

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 78.

Interpretazione autentica dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, concernente la ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di chiarire l'esatta interpretazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, al fine di assicurare la continuità dei servizi dell'Avvocatura dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, si interpretano nel senso che al personale ivi disciplinato si applica, dalla data di entrata in vigore della legge stessa e fino all'espletamento dell'esame-colloquio per l'immissione in ruolo, il trattamento previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

89G0107

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 28 febbraio 1989.

Anticipazione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio d'oliva per la campagna di commercializzazione 1987-88.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2261/84 del 17 luglio 1984 che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva, ed in particolare l'art. 12 con il quale vengono fissati i criteri di determinazione dell'anticipo sull'importo dell'aiuto spettante ai produttori associati;

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 21 gennaio 1985, recante modalità di applicazione del regime di aiuto di cui sopra;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, relativa al riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 1989, recante accertamento e determinazione dei dati dello schedario oleicolo previsti dal regolamento CEE n. 586/88;

Considerata la necessità di assicurare, con la massima tempestività, la corresponsione di un acconto sull'anticipo spettante per la campagna di commercializzazione 1987-88 ai produttori associati per i quali sono in corso gli adempimenti previsti dal citato decreto ministeriale 16 febbraio 1989;

Ritenuto che la percentuale dell'acconto da anticipare ai suddetti produttori associati possa essere determinata nel 70% dell'anticipo medesimo;

Decreta:

Articolo unico

Ai termini dell'art. 12 del regolamento CEE numero 2261/84 del 17 luglio 1984, la quota di aiuto alla produzione dell'olio d'oliva che l'A.I.M.A. è autorizzata a corrispondere a titolo di anticipo per la campagna di commercializzazione 1987-88 ai produttori associati è pari al minore fra l'importo dell'aiuto richiesto e quello che si ottiene applicando le rese CEE al numero di piante dichiarato dai produttori, detratto l'eventuale numero di piante relative alle particelle denunciate per le quali la somma delle quote spettanti superi 100.

Tuttavia, per i produttori, le cui aziende sono ubicate nelle province per le quali sono disponibili i dati dello schedario oleicolo italiano, per i quali sono in corso gli adempimenti previsti dal decreto ministeriale 16 febbraio 1989, citato nelle premesse, e la cui discordanza significativa superi il 25%, l'A.I.M.A. è autorizzata a corrispondere un acconto, sull'anticipo suddetto, pari al 70% dello stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A0916

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 marzo 1989.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro trimestrali, semestrali ed annuali, senza l'indicazione del prezzo base di collocamento.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 39 della legge 30 marzo 1981, n. 119, relativa alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che attribuisce al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni ordinari del Tesoro secondo le norme e con le caratteristiche che per i medesimi saranno stabilite con propri decreti, anche a modificazione, ove occorra, di quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato e di autorizzare il rimborso anticipato degli stessi;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1989, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1989;

Visto l'art. 2 del citato decreto del 31 dicembre 1988 concernente la possibilità di emettere buoni ordinari del Tesoro di durata non superiore a novantasei giorni, senza indicazione del prezzo base di collocamento;

Attesa l'opportunità, in relazione alle attuali esigenze di mercato di estendere tale possibilità anche ai buoni ordinari del Tesoro con scadenza semestrale e annuale, applicando in conseguenza modalità di emissione diverse da quelle fissate nel decreto ministeriale del 31 dicembre 1988;

Decreta:

In deroga al disposto dell'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, i decreti ministeriali concernenti l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988, citato nelle premesse, possono non contenere l'indicazione del prezzo base di collocamento.

Nel caso in cui il Tesoro si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, saranno escluse dall'assegnazione le domande che all'asta offrano prezzi cui corrispondono rendimenti superiori di 100 o più punti base (1 punto percentuale = 100 punti base) rispetto a quello corrispondente al prezzo medio ponderato delle domande, ordinate partendo dal prezzo più alto, che costituiscono la metà della totale domanda pervenuta; in caso di domanda totale superiore all'offerta, il prezzo medio ponderato sarà calcolato prendendo in considerazione tante domande, sempre ordinate partendo dal prezzo più alto, quante sono necessarie a coprire la metà dell'offerta. S'intende per rendimento quello lordo calcolato in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno civile di trecentosessantacinque giorni.

Espletate le operazioni di asta con la procedura di cui al comma precedente, con apposito decreto verranno indicati per ogni scadenza il prezzo corrispondente al redimento massimo come sopra calcolato, nonché il prezzo medio ponderato di aggiudicazione.

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui al citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1988.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 marzo 1989
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 308

89A0915

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Prezzi dello zucchero. (Provvedimento n. 2/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto il regolamento CEE n. 2185/88 del 19 luglio 1988 che stabilisce il nuovo tasso di conversione ECU/lire italiane per il settore agricolo in L. 1.652 con decorrenza 1° gennaio 1989;

Visti i regolamenti CEE n. 2251/88, 2252/88 del 19 luglio 1988 concernenti, tra l'altro, i prezzi di intervento dello zucchero bianco; nonché il regolamento CEE n. 1922/88 del 30 giugno 1988 concernente il contributo spese di magazzinaggio per la campagna 1988-89;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 e n. 55/79 del 21 novembre 1979, n. 48/81 del 22 dicembre 1981, n. 24/87 del 7 agosto 1987 e n. 13/88 del 29 luglio 1988 concernenti la disciplina ed i prezzi nazionali dello zucchero;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1988 concernente le misure di intervento per la campagna saccarifera 1988-89;

Ritenuto necessario adeguare i prezzi nazionali ai richiamati regolamenti comunitari;

Ritenuto altresì necessario adeguare alla dinamica dei costi le incidenze dei margini commerciali sui prezzi;

Sentita la commissione centrale prezzi nella riunione dell'8 febbraio 1989;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo del 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

Con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* i prezzi dello zucchero comprensivi delle imposte, del sovrapprezzo, della quota trasporto, nonché dei margini di commercializzazione sono i seguenti:

1) *Per le vendite dal dettagliante:*

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50, tara merce, L. 1.350 il kg; per le vendite a sacchi interi da 50 kg e/o 100 kg netti in confezioni originali, il prezzo di L. 1.350 si applica al peso di kg 100,705 per quintale di prodotto netto;

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto L. 1.420 il kg

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto » 1.410 »

2) *Per le vendite dal grossista e/o importatore*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

confezione tara merce	L. 1.305	il kg
confezione a peso netto	» 1.311	»

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto » 1.379 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg, confezioni a peso netto » 1.368 »

I suddetti prezzi valgono per i centri forniti di depositi grossisti; per gli altri centri è consentita la maggiorazione di L. 10 il kg. Per le località delle isole minori tale maggiorazione è di L. 15 il kg.

3) *Per le vendite dal produttore*:

a) zucchero semolato in sacchi di carta da kg 50:

tara merce	L. 1.251	il kg
peso netto	» 1.259	»

b) zucchero semolato in astucci da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto » 1.327 »

c) zucchero semolato in pacchi da 1/2, da 1 e da 2 kg a peso netto . » 1.314 »

4) Per le varietà speciali destinate ad usi diversi dal consumo alimentare diretto, gli stacchi di prezzo, al netto di IVA, rispetto alla qualità semolato in sacchi di carta da kg 50 a peso netto, sono così fissati:

L. 25 al kg *in più* per lo zucchero raffinato per uso industriale con contenuto in ceneri non superiore a 0,004% da accertarsi in via conduttometrica (extrafino);

per lo zucchero allo stato sfuso L. 16,56 al kg *in meno* rispetto al prezzo dei prodotti in sacchi di carta a peso netto.

5) Per le altre disposizioni in ordine alle maggiorazioni relative al prodotto in sacchi juta o cotone e alle consegne delle confezioni in cartoni o fardelli da kg 10 e da kg 20, nonché in merito alle condizioni del trasporto per la resa franco destino, restano confermate le norme di cui al citato provvedimento C.I.P. n. 55/1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 319 del 22 novembre 1979.

La riduzione dell'abbuono trasporto per le consegne su mezzi stradali disposti dall'acquirente è di L. 438 al q.le.

6) Ai sensi e per gli effetti di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/1981 del 22 dicembre 1981, il sovrapprezzo è fissato nella misura di L. 30,82 per kg netto di zucchero bianco ivi compreso lo zucchero proveniente dall'estero tal quale e contenuto in prodotti trasformati o con zucchero aggiunto.

Tale importo sarà versato alla Cassa conguaglio zucchero dai produttori nazionali, nonché dagli importatori di zucchero o di prodotti contenenti zucchero, contestualmente e secondo le modalità stabilite per il pagamento dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine.

7) Tutti coloro che alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* detengono sul territorio nazionale zucchero di qualsiasi qualità e tipo, per quantità superiori a 10 quintali, debbono dichiarare le relative quantità alla Cassa conguaglio zucchero - Roma - Via dei Maroniti, 40, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le dichiarazioni da effettuarsi con lettera raccomandata, a firma del legale rappresentante della società, debbono contenere le seguenti indicazioni:

nome o ragione sociale del dichiarante (in particolare se trattasi di grossista, importatore o dettagliante);

titolo in base al quale le giacenze o i prodotti viaggianti sono tenuti (in proprietà, in deposito conto terzi, etc.);

luogo ove il prodotto è immagazzinato e, per quello viaggiante, la località di destino;

i singoli quantitativi, a seconda che si tratti di zucchero bianco, di zucchero greggio e di sciroppi di zucchero, distinti per prodotto nazionale o prodotto di provenienza estera.

Coloro i quali hanno l'obbligo di tenere il registro di carico e di scarico ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, debbono presentare la dichiarazione corredata di copia del relativo foglio del predetto registro alle ore 24 del giorno precedente la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*, vistata dall'ufficio competente per territorio.

Coloro che detengono ancora prodotti gravati d'imposta, sono tenuti invece a presentare il certificato del competente ufficio finanziario (UTIF - Dogane) con i quantitativi esistenti alle ore zero del giorno della pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i prodotti viaggianti ancora gravati d'imposta, la ditta deve esibire un attestato dell'UTIF che ha il controllo dello stabilimento o deposito destinatario della merce, con gli estremi della bolletta di cauzione C/21 e gli estremi del registro di carico e scarico.

Per i prodotti viaggianti liberi, oltre al nome del vettore, la dichiarazione deve essere corredata con copia della bolletta di accompagnamento emessa ai sensi dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica

12 febbraio 1965, n. 162, modificato dall'art. 9 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modifiche, nella legge 7 agosto 1986, n. 462.

I detentori di zucchero che non rientrano nei casi precedenti debbono corredare la dichiarazione con un verbale di inventario delle giacenze, vistato da un pubblico ufficiale.

Coloro che non osservano le disposizioni di cui sopra saranno deferiti all'autorità giudiziaria competente.

La Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad effettuare specifici accertamenti che riterrà necessari per il tramite degli organi di polizia tributaria.

8) Sui quantitativi di zucchero bianco, zucchero grezzo e sciroppi di zucchero, di produzione nazionale o di importazione, che hanno già assolto il sovrapprezzo — in quanto già estratti dai magazzini fiduciari o sdoganati — nella misura di L. 23,57 al kg netto e comunque giacenti sul territorio nazionale alle ore zero del giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e da chiunque detenuti a qualsiasi titolo, è dovuta una contribuzione di L. 7,25 al kg netto, pari allo scarto tra il sovrapprezzo già corrisposto e quello vigente a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

9) La contribuzione di cui al punto precedente dovrà essere versata entro il 15 del mese successivo a quello di vendita e comunque non oltre il 30 aprile 1989, sul conto corrente postale n. 39766001, oppure sul conto corrente bancario n. 54565.95 presso il Monte dei Paschi di Siena - sede di Roma, entrambi intestati alla Cassa conguaglio zucchero - Via dei Maroniti n. 40 - Roma - C.a.p. 00187, indicando il numero e la data del presente provvedimento, il numero eventuale di posizione presso la Cassa e la quantità soggetta a contribuzione.

Dei predetti versamenti dovrà essere data comunicazione alla Cassa con lettera raccomandata corredata da copia fotostatica delle ricevute dei versamenti stessi.

Per i versamenti effettuati successivamente ai suddetti termini, sono dovuti gli interessi fissati dalla Cassa conguaglio zucchero per i ritardati pagamenti.

Il mancato versamento entro quindici giorni da detti termini, darà luogo all'applicazione della riscossione coattiva nonché della sanzione pecuniaria di cui al decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisse reato.

10) Sono esenti dal pagamento della contribuzione di cui al punto 8), le quantità di zucchero costituenti le scorte operative delle aziende utilizzatrici, purché detenute nei magazzini delle stesse aziende, pari a 2/12 del consumo di zucchero relativo alla campagna 1987-88.

A tal fine, le aziende interessate dovranno integrare la dichiarazione di cui al punto 7) con l'indicazione delle giacenze al 30 giugno 1987 e delle quantità acquistate successivamente fino al 30 giugno 1988 al netto di eventuali cessioni a qualsiasi titolo effettuate ad altri operatori.

In alternativa, le aziende utilizzatrici possono optare per le esenzioni di un quantitativo di zucchero pari ai consumi dei mesi di febbraio e marzo 1988, senza tuttavia, che la quantità così da esentare superi il 40% dei consumi complessivi relativi alla campagna 1987-88.

A tal fine, le aziende interessate debbono integrare la dichiarazione di cui al punto 7) del presente provvedimento, con l'indicazione delle giacenze al 31 gennaio 1988, e gli acquisti dei mesi di febbraio e marzo 1988, nonché delle giacenze esistenti al 31 marzo 1988.

Gli acquisti dovranno essere documentati, a pena di decadenza del beneficio dell'esenzione, con copia delle relative fatture.

Sono altresì esenti dal pagamento delle contribuzioni di cui al punto 8) i quantitativi di zucchero facenti parte dei contingenti che fruiscono di un regime speciale in talune zone.

Sono pure esenti i quantitativi che si trovino sotto il regime doganale della temporanea importazione, salvo che essi non vengano successivamente nazionalizzati.

In questo caso dovranno essere corrisposte le contribuzioni di cui al punto 8) entro il 15 del mese successivo a quello dell'avvenuta nazionalizzazione.

È anche esente lo zucchero denaturato per l'alimentazione del bestiame.

11) In base alla delibera CIPE del 21 dicembre 1988, adottata ai sensi del decreto-legge n. 694/81, e concernente le misure di intervento relative alla campagna 1988-89, la quota parte di sovrapprezzo da rimborsare per lo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati, è confermata nella misura pari a 2/3 del sovrapprezzo come sopra determinato.

La Cassa conguaglio zucchero provvederà ad indicare, con apposita circolare, le relative modalità di applicazione.

12) Ai fini della copertura degli impegni finanziari previsti per la campagna 1988-89, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata ad utilizzare, fino alla concorrenza di 5 miliardi, la disponibilità derivanti dalla gestione dei precedenti esercizi.

Roma, addì 23 febbraio 1989

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

89A0931

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1988. (Provvedimento n. 3/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il regolamento CEE n. 1785/81 del Consiglio del 30 giugno 1981 e successive modificazioni concernente l'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento CEE n. 2251/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che stabilisce, per la campagna 1988-89, fra l'altro, le caratteristiche della qualità tipo delle barbabietole;

Visto il regolamento CEE n. 2252/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che fissa per la campagna 1988-89 i prezzi minimi rispettivamente delle barbabietole A e B;

Visti i regolameni CEE n. 1497/69 e n. 2571/69 della commissione rispettivamente del 12 e 22 dicembre 1969 concernenti le maggiorazioni e le riduzioni applicabili anche ai prezzi delle barbabietole in Italia;

Visto il regolamento CEE n. 2185/88 del Consiglio del 19 luglio 1988 che fissa il tasso di conversione ECU/lire italiane in L. 1.652 con decorrenza 1° gennaio 1989;

Visto il regolamento CEE n. 3200/88 della commissione del 18 ottobre 1988 che stabilisce talune modalità di applicazione dei tassi di cambio nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio;

Visto il regolameno CEE n. 206/68 del Consiglio del 20 febbraio 1968 e successivi, che stabilisce disposizioni quadro per i contratti e gli accordi interprofessionali concernenti l'acquisto delle barbabietole;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1988 concernente le misure di intervento nel settore bieticolo-saccarifero, di cui al decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 29 gennaio 1982, n. 19;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1988-89;

Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione dell'8 febbraio 1989;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Il prezzo minimo delle barbabietole da zucchero di raccolto 1988 con tenore zuccherino del 16% all'atto della ricezione, utilizzate per la produzione di zucchero bianco che rientrerà nei quantitativi delle quote A, è fissato — in relazione a quanto stabilito per l'Italia dai regolamenti CEE n. 1785/81 e n. 2252/88 — in 42,59 ECU per tonn. pari a L. 68.698 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

2) Il prezzo minimo come sopra descritto delle barbabietole da zucchero di raccolto 1988 utilizzate per la produzione del quantitativo di zucchero bianco che risulterà attribuito alle quote B, è fissato — in relazione a quanto stabilito dal regolamento CEE n. 1922/88 — in 27,26 ECU per tonn. pari a L. 43.970 per tonn. + IVA, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

3) Per le bietole utilizzate nella campagna 1988-89 per la produzione di zucchero bianco rientrante nelle quote A e B, l'aiuto di cui all'art. 46, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1785/81, è riconosciuto, tenuto conto delle modalità di cui al punto 4, lettera *a*), del provvedimento C.I.P. n. 48/81, nella misura di L. 20.081 + IVA per tonn. bietole con tenore zuccherino del 16%, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie che a tal fine affluiranno alla Cassa.

4) Per la corresponsione dell'aiuto di cui al precedente punto 3) saranno emanate norme con successivo provvedimento C.I.P.

5) I prezzi minimi di cui ai punti 1) e 2) nonché l'aiuto di cui al punto 3) per le bietole a polarizzazione diversa del 16%, saranno, per 1/10% di tenore zuccherino, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale:

a) aumentati al minimo di:

0,675% per tenori superiori al 16% e inferiori o uguali al 18%;

0,525% per tenori superiori al 18% e inferiori o uguali al 19%;

0,375% per tenori superiori al 19% e inferiori o uguali al 20%;

b) diminuiti al massimo di:

0,675% per tenori inferiori al 16% e superiori o uguali al 15,5%;

0,750% per tenori inferiori al 15,5% e superiori o uguali al 14,5%;

0,750% per tenori inferiori al 14,5%;

c) per barbabietole con tenore di saccarosio superiore al 20% si applica almeno il prezzo minimo adattato al 20%.

6) La percentuale del saccarosio di ogni partita di barbabietole consegnate per la lavorazione a zucchero sarà accertata in contradditorio secondo il metodo polarimetrico.

Pure in contradditorio, e secondo le modalità in vigore nelle campagne precedenti, dovranno essere accertati il peso, il campionamento e la percentuale di tara per tutte le barbabietole conferite alle fabbriche, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Il corrispettivo di tali operazioni di controllo è compreso nel prezzo delle barbabietole.

Le spese di impianto e di esercizio dei laboratori di analisi e quelle per il trasporto dei campioni di barbabietole da analizzare sono a totale carico delle società saccarifere interessate.

7) Per le consegne, i ricevimenti e le altre condizioni di cessione delle barbabietole alle fabbriche, si applicano le norme di cui al regolamento CEE n. 206/68 e successivi, di integrazione o modificazione, nonché quanto previsto dall'accordo interprofessionale.

Roma, addì 23 febbraio 1989

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

89A0932

DELIBERAZIONE 23 febbraio 1989.

Misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1988-89. (Provvedimento n. 4/1989).

LA GIUNTA DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347, e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto-legge 20 novembre 1981, n. 694, convertito nella legge 19 gennaio 1982, n. 19;

Vista la delibera CIPE del 21 dicembre 1988 con la quale sono state stabilite le misure degli interventi previsti per il settore bieticolo-saccarifero dal citato decreto-legge n. 694/81;

Visti i provvedimenti C.I.P. n. 1195/68, n. 48/81 e successive modifiche, nonché i provvedimenti C.I.P. n. 24/87 e n. 13/88 concernenti, rispettivamente, l'istituzione ed i compiti della Cassa conguaglio zucchero e la disciplina prezzi nel settore saccarifero;

Visti i regolamenti CEE n. 1922/88, n. 2251/88 e n. 2252/88 concernenti i prezzi comunitari applicabili nel settore saccarifero per la campagna 1988-89;

Visti i regolamenti CEE n. 2185/88 e n. 3200/88 che fissano, rispettivamente, il tasso di cambio della lira verde in L. 1.652/ECU, nonché talune modalità di applicazione;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1988 e successive modificazioni, concernente la fissazione delle quote A e B per la produzione dello zucchero e dell'isoglucosio;

Tenuto conto dell'accordo interprofessionale stipulato tra produttori saccariferi e bieticoltori per la campagna 1988-89;

Visto il provvedimento C.I.P. in data odierna relativo al prezzo ed alle condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1988;

Sentita la Commissione centrale prezzi nella riunione dell'8 febbraio 1989;

D'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza;

Delibera:

1) Per la campagna 1988-89 i prezzi unici di entrata comunitari per lo zucchero bianco, per lo zucchero greggio e per il melasso, nonché i prezzi di intervento applicabili in Italia, sono quelli fissati dai regolamenti CEE n. 2251/88 e n. 2252/88 espressi in lire italiane al cambio di L. 1.613 per ECU, fino al 31 dicembre 1988 e di L. 1.652 a decorrere dal 1° gennaio 1989.

2) In conformità a quanto disposto con il provvedimento C.I.P. n. 13/88, il sovrapprezzo di cui al punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 48/81, è stabilito in L. 30,82 a kg netto di zucchero bianco.

3) Per la campagna 1988-89 gli importi relativi alle erogazioni dirette ed indirette di cui al punto 3), lettere *a1*), *a2*) e *a3*), del provvedimento C.I.P. n. 48/81, da corrispondere secondo le modalità di cui al punto 4), lettera *a*), di detto provvedimento, riferiti a zucchero bianco, sono i seguenti:

a1) ai produttori di barbabietole: L. 15.447 a q.le netto, salvo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per la campagna 1988-89;

a2) ai produttori di zucchero: L. 5.712 a q.le netto.

I predetti importi afferenti i punti *a1*) e *a2*), saranno comunque corrisposti compatibilmente con le disponibilità finanziarie che allo scopo affluiranno alla Cassa;

a3) ai detentori di zucchero soggetto alle spese di magazzinaggio di cui all'art. 8 del regolamento CEE n. 1785/81: l'importo dell'aiuto nazionale previsto dall'art. 46, par. 5, del predetto regolamento CEE sarà calcolato e corrisposto dalla Cassa conguaglio zucchero con gli stessi criteri e modalità stabiliti con il provvedimento C.I.P. n. 50/81, punto 3), lettera *a3*), e nel rispetto delle norme comunitarie al riguardo, limitatamente allo zucchero che rientra nel sistema che beneficia del rimborso comunitario delle spese di magazzinaggio.

4) In applicazione di quanto stabilito con i regolamenti CEE n. 2251/88 e n. 2252/88, la Cassa conguaglio zucchero è autorizzata a corrispondere le seguenti integrazioni straordinarie di prezzo per i quantitativi di zucchero di produzione nazionale e d'importazione smerciati in Italia dal 1° gennaio 1989 al giorno precedente la pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale:*

a) ai produttori di barbabietole L. 1.313 ed alle industrie di trasformazione L. 1.012 per q.le netto di zucchero bianco di produzione nazionale, esclusi i quantitativi esportati;

b) alle industrie di trasformazione, sulle quantità rientranti nelle quote A e B esportate, quale differenza contributo spese di magazzinaggio, L. 137 per 100 kg netti di zucchero bianco;

c) agli importatori di zucchero L. 2.325 a q.le netto di zucchero bianco importato e smerciato.

Le integrazioni di cui alla lettera *a)* di pertinenza dei bieticoltori vanno versate all'ABSI (Associazione bieticola saccarifera italiana), già denominata Fondo bieticolo nazionale, costituita con atto notarile 28 novembre 1986 e con effetto liberatorio per la Cassa, mentre quelle di pertinenza delle società saccarifere vanno versate direttamente alle singole società in base ai quantitativi smerciati da ciascuna di esse. Le modalità di accertamento delle quantità smerciate, sia di zucchero nazionale che di importazione, sono demandate alla Cassa conguaglio zucchero, la quale potrà avvalersi, per l'accertamento, a tal fine degli organi di polizia tributaria.

5) Le restituzioni relative al sovrapprezzo sullo zucchero esportato tal quale o contenuto in prodotti trasformati, di cui alla lettera *c)* del punto 3) del provvedimento C.I.P. n. 48/81, sono corrisposte nella misura dei sovrapprezzi effettivamente pagati previa documentazione probante.

6) L'importo della restituzione di cui al punto 3), lettera *d)*, del provvedimento C.I.P. n. 48/81, modificato dal provvedimento C.I.P. n. 4/86 del 22 gennaio 1986, relativo allo zucchero acquistato ed utilizzato per ottenere prodotti trasformati destinati al consumo interno — ivi compresi i prodotti importati ed esclusi quelli di cui al provvedimento C.I.P. n. 25/84 — è fissato nella misura dei 2/3 del sovrapprezzo effettivamente pagato nell'importo fissato al precedente punto 2).

7) Le integrazioni di cui ai punti 3), lettera *a*3), 4) e 5) saranno comunque contenute nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dal gettito del sovrapprezzo relativo all'esercizio 1988-89, integrate da quelle provenienti dai precedenti esercizi nella misura autorizzata al punto 10) del provvedimento C.I.P. n. 2/1989.

8) Eventuali eccedenze comunque maturate nella gestione della Cassa al termine dell'esercizio finanziario, saranno, salvo ulteriori disposizioni, versate nelle entrate del bilancio dello Stato.

Roma, addì 23 febbraio 1989

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Presidente della giunta
BATTAGLIA

89A0933

DELIBERAZIONE 28 febbraio 1989.

Ratifica di provvedimenti adottati dalla giunta. (Provvedimento n. 6/1989).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1947, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P. in via d'urgenza ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, in data 26 febbraio 1988, 31 marzo 1988, 2 giugno 1988, 29 luglio 1988, 20 ottobre 1988, 9 dicembre 1988, 21 dicembre 1988 e 23 febbraio 1989;

Delibera

di ratificare, agli effetti del citato art. 3, i seguenti provvedimenti adottati dalla giunta del C.I.P.:

provvedimento n. 8/1988 del 26 febbraio 1988: tariffe responsabilità civile auto;

provvedimento n. 14/A/88 del 26 febbraio 1988: parere su prezzo latte provincia di Viterbo;

provvedimento n. 15/A/88 del 26 febbraio 1988: parere su prezzo latte provincia di Taranto;

provvedimento n. 16/A/88 del 26 febbraio 1988: parere su tariffe acqua. Comune di Pistoia;

provvedimento n. 17/A/88 del 26 febbraio 1988: parere su tariffe acqua. Comune di Rieti;

provvedimento n. 18/A/88 del 26 febbraio 1988: parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia;

provvedimento n. 19/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Roma;

provvedimento n. 20/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Latina;

provvedimento n. 21/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Frosinone;

provvedimento n. 22/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Nuoro;

provvedimento n. 23/A/88 del 31 marzo 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Cagliari;

provvedimento n. 24/A/88 del 31 marzo 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Bergamo;

provvedimento n. 25/A/88 del 31 marzo 1988: parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia;

provvedimento n. 26/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Cremona;

provvedimento n. 27/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Grosseto;

provvedimento n. 28/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Livorno;

provvedimento n. 29/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Lucca;

provvedimento n. 30/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Pisa;

provvedimento n. 31/A/88 del 31 marzo 1988: parere su prezzo latte provincia di Siena;

provvedimento n. 11/1988 del 2 giugno 1988: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 12/1988 del 2 giugno 1988: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 32/A/88 del 2 giugno 1988: parere su tariffa professionale dei geometri;

provvedimento n. 33/A/88 del 2 giugno 1988: parere su tariffe acqua. Azienda municipalizzata acquedotto (AMAN) di Napoli;

provvedimento n. 34/A/88 del 2 giugno 1988: parere su tariffe acqua. Società industriale trentina (S.I.T.) di Trento;

provvedimento n. 35/A/88 del 2 giugno 1988: parere su tariffe acqua. Azienda municipalizzata del comune di Vercelli;

provvedimento n. 36/A/88 del 2 giugno 1988: parere su tariffe acqua. Azienda consorziale gas ed acqua di Forlì;

provvedimento n. 37/A/88 del 2 giugno 1988: parere su tariffe acqua. Azienda municipalizzata acqua e luce (AMAL) di Enna;

provvedimento n. 38/A/88 del 2 giugno 1988: parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia;

provvedimento n. 39/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo latte provincia di Imperia;

provvedimento n. 40/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo latte provincia di Genova;

provvedimento n. 41/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo latte provincia di Pistoia;

provvedimento n. 42/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo latte provincia di Massa Carrara;

provvedimento n. 43/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo latte provincia di Rieti;

provvedimento n. 44/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo pane provincia di Torino;

provvedimento n. 45/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo pane provincia di Cagliari;

provvedimento n. 46/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo pane provincia di Alessandria;

provvedimento n. 47/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo pane provincia di Treviso;

provvedimento n. 48/A/88 del 2 giugno 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Pesaro e Urbino;

provvedimento n. 49/A/88 del 2 giugno 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Genova;

provvedimento n. 50/A/88 del 2 giugno 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Como;

provvedimento n. 51/A/88 del 2 giugno 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Ragusa;

provvedimento n. 52/A/88 del 2 giugno 1988: parere su tariffe acqua: Azienda comasca servizi municipalizzati (ACSM) di Como;

provvedimento n. 53/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo pane provincia di Pisa;

provvedimento n. 54/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo latte provincia di Novara;

provvedimento n. 55/A/88 del 2 giugno 1988: parere su prezzo pane provincia di Catanzaro;

provvedimento n. 56/A/88 del 2 giugno 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Viterbo;

provvedimento n. 57/A/88 del 2 giugno 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Napoli;

provvedimento n. 13/1988 del 29 luglio 1988: prezzi dello zucchero - variazione del sovrapprezzo;

provvedimento n. 58/A/88 del 29 luglio 1988: parere su prezzo pane provincia di Lucca;

provvedimento n. 59/A/88 del 29 luglio 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Torino;

provvedimento n. 60/A/88 del 29 luglio 1988: parere su tariffe acqua. Comuni non capoluogo di provincia;

provvedimento n. 61/A/88 del 29 luglio 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Messina;

provvedimento n. 62/A/88 del 29 luglio 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Enna;

provvedimento n. 63/A/88 del 29 luglio 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Cuneo;

provvedimento n. 64/A/88 del 29 luglio 1988: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Brescia;

provvedimento n. 14/1988 del 20 ottobre 1988: criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva: campagna 1988-89;

provvedimento n. 15/1988 del 20 ottobre 1988: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 16/1988 del 20 ottobre 1988: prezzi delle specialità medicinali: vaccini antinfluenzali;

provvedimento n. 17/1988 del 9 dicembre 1988: direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai Comitati provinciali prezzi;

provvedimento n. 19/1988 del 9 dicembre 1988: modifiche al provvedimento CIP n. 3/1988 sulla disciplina della Cassa conguaglio per il settore elettrico;

provvedimento n. 20/1988 del 9 dicembre 1988: imprese elettriche minori. Rimborso per il maggior onere termico relativo agli anni 1982, 1983 e 1984 e del contributo onere termico a partire dall'anno 1985;

provvedimento n. 21/1988 del 9 dicembre 1988: Cassa conguaglio per il settore elettrico - aliquote definitive del maggior onere termico per il 1983 ed il 1984;

provvedimento n. 22/1988 del 9 dicembre 1988: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 23/1988 del 9 dicembre 1988: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 24/1988 del 9 dicembre 1988: metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana;

provvedimento n. 65/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su tariffa professionale dei ragionieri e periti commerciali;

provvedimento n. 66/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su tariffe acqua. Società acque potabili (S.A.P.) di Torino;

provvedimento n. 67/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su tariffe acqua. Acquedotto di Savona S.p.a.;

provvedimento n. 68/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su prezzo pane provincia di Cuneo;

provvedimento n. 69/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su prezzo pane provincia di Oristano;

provvedimento n. 70/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su prezzo pane provincia di Grosseto;

provvedimento n. 71/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su prezzo latte provincia di Torino;

provvedimento n. 72/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su prezzo latte provincia di Bari;

provvedimento n. 73/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su tariffe acqua. A.C.E.A. di Pinerolo;

provvedimento n. 74/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su tariffe acqua. S.I.C.E.A. per il comune di Orbassano;

provvedimento n. 75/A/88 del 9 dicembre 1988: parere su tariffe acqua. Acquedotto del Monferrato S.p.a.;

provvedimento n. 25/1988 del 21 dicembre 1988: integrazioni alle direttive del CIP alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai Comitati provinciali prezzi del 9 dicembre 1988;

provvedimento n. 26/1988 del 21 dicembre 1988: tariffe per collaudo e verifiche degli ascensori e montacarichi, installati in stabilimenti industriali e aziende agricole;

provvedimento n. 27/1988 del 21 dicembre 1988: maggiorazione straordinaria sovrapprezzo termico;

provvedimento n. 2/1989 del 23 febbraio 1989: prezzi dello zucchero;

provvedimento n. 3/1989 del 23 febbraio 1989: prezzo e condizioni di vendita delle barbabietole da zucchero di raccolto 1988;

provvedimento n. 4/1989 del 23 febbraio 1989: misure d'intervento della Cassa conguaglio zucchero per la campagna 1988-89;

provvedimento n. 5/1989 del 23 febbraio 1989: prezzi delle specialità medicinali;

provvedimento n. 1/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Imperia;

provvedimento n. 2/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Matera;

provvedimento n. 3/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Potenza;

provvedimento n. 4/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Alessandria;

provvedimento n. 5/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Genova;

provvedimento n. 6/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Viterbo;

provvedimento n. 7/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Roma;

provvedimento n. 8/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Pavia;

provvedimento n. 9/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Sondrio;

provvedimento n. 10/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Como;

provvedimento n. 11/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Varese;

provvedimento n. 12/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Latina;

provvedimento n. 13/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Brescia;

provvedimento n. 14/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo latte provincia di Cremona;

provvedimento n. 15/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su prezzo pane provincia di Mantova;

provvedimento n. 16/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su tariffe acqua. Comuni Acqui Terme, Strevi, Visone;

provvedimento n. 17/A/89 del 23 febbraio 1989: parere su tariffe acqua. Acquedotto Ovadese S.r.l.;

provvedimento n. 18/A/89 del 23 febbraio 1989: parere sulle tariffe alberghiere per la provincia di Asti.

Il C.I.P. prende atto e ratifica i seguenti pareri favorevoli adottati dalla giunta nelle sedute del:

26 febbraio 1988 per l'approvazione da parte del Ministero del tesoro, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, del rendiconto della Cassa conguaglio zucchero relativo all'esercizio 1981-82;

2 giugno 1988 relativamente all'autorizzazione da concedere alla Cassa conguaglio zucchero per effettuare i versamenti delle somme dovute alla società Cogis S.p.a. - Compagnia generale interscambio;

9 dicembre 1988 relativamente a:

soppressione della Cassa conguaglio zucchero per la zona franca di Gorizia, ai sensi dell'articolo unico della legge 14 ottobre 1971, n. 914;

approvazione da parte del Ministero del tesoro dei rendiconti della Cassa conguaglio settore elettrico relativi agli esercizi 1985 e 1986, nonché del rendiconto della Cassa conguaglio settore telefonico relativo all'esercizio 1987, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

23 febbraio 1989 per la sospensione della delibera del Comitato provinciale prezzi di Bergamo di cui al provvedimento n. 18255 del 10 ottobre 1988 nonché per la sospensione della delibera del Comitato provinciale prezzi di Cremona di cui al provvedimento n. 10 del 26 ottobre 1988.

Roma, addì 28 febbraio 1989

Il Ministro-Presidente delegato
BATTAGLIA

89A0934

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 2 marzo 1989, adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentito il Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. Giulio Santarelli, deputato al Parlamento, dalla carica di Sottosegretario di Stato alle partecipazioni statali ed ha contestualmente nominato alla medesima carica l'on. dott. Sebastiano Montali, deputato al Parlamento.

89A0935

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «International Adoption» a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri

Il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 31 gennaio 1989, ha autorizzato l'associazione «International Adoption» a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione, sul territorio nazionale per il Paese straniero di seguito indicato:

India.

89A0887

Autorizzazione all'associazione «Il Conventino» a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri

Il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 31 gennaio 1989, a completamento di quanto disposto con decreto interministeriale 24 giugno 1986, ha autorizzato l'associazione «Il Conventino» a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione, sul territorio nazionale limitatamente alla regione Lombardia, anche per i Paesi stranieri di seguito indicati:

Brasile e Columbia.

89A0888

Autorizzazione all'istituto «La Casa» a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri

Il Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 31 gennaio 1989, ha autorizzato l'istituto «La Casa» a svolgere pratiche di adozione relative a minori stranieri, con l'osservanza delle disposizioni del decreto interministeriale 28 giugno 1985, che stabilisce principi e criteri per il rilascio dell'autorizzazione, sul territorio nazionale limitatamente alla regione Lombardia, e per i Paesi stranieri di seguito indicati:

Bolivia e Cile.

89A0889

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1989 Cavallini Marco, notaio residente nel comune di Lari, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Livorno, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

89A0906

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia.

UNIVERSITÀ CATTOLICA «S. CUORE» DI MILANO

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica neurologica (insegnamento che assumerà la denominazione di «neurologia» in correlazione all'attivazione dell'insegnamento previsto dalla nuova tab. XVIII);
riabilitazione neurologica.

UNIVERSITÀ DI PALERMO

Facoltà di giurisprudenza:

diritto agrario.

Facoltà di agraria:

estimo rurale e contabilità;
idraulica agraria.

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia della filosofia medioevale.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di agraria:

zootecnica speciale (biennale).

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

89A0907

MINISTERO DEL TESORO

N. 39

Corso dei cambi del 24 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1347,500	1347,500	1347,50	1347,500	1347,500	1347,50	1347 —	1347,500	1347,500	1347,50
Marco germanico	737,050	737,050	737,25	737,050	737,050	737,05	737,170	737,050	737,050	737,05
Franco francese	216,270	216,270	216,25	216,270	216,270	216,27	216,200	216,270	216,270	216,27
Fiorino olandese	653,190	653,190	652,85	653,190	653,190	653,19	653 —	653,190	653,190	653,19
Franco belga	35,145	35,145	35,15	35,145	35,145	35,14	35,143	35,145	35,145	35,14
Lira sterlina	2366,500	2366,500	2368,25	2366,500	2366,500	2366,50	2366 —	2366,500	2366,500	2366,50
Lira irlandese	1966,200	1966,200	1965 —	1966,200	1966,200	1966,50	1966 —	1966,200	1966,200	—
Corona danese	189,140	189,140	189,25	189,140	189,140	189,14	189,170	189,140	189,140	189,14
Dracma	8,780	8,780	8,78	8,780	—	—	8,782	8,780	8,780	—
E.C.U.	1532,500	1532,500	1532,50	1532,500	1532,500	1532,50	1533 —	1532,500	1532,500	1532,50
Dollaro canadese	1124,500	1124,500	1126 —	1124,500	1124,50	1124,50	1124.250	1124,500	1124.500	1124.50
Yen giapponese	10,651	10,651	10,65	10,651	10,651	10,65	10,659	10,651	10,651	10,65
Franco svizzero	864,310	864,310	864,50	864,310	864,310	864,31	864,300	864,310	864,310	864,31
Scellino austriaco	104,861	104,861	104,80	104,861	104,861	104,861	104,810	104,861	104,861	104,86
Corona norvegese	201,790	201,790	201,75	201,790	201,790	201,79	201,570	201,790	201,790	201,79
Corona svedese	214,720	214,720	214,60	214,720	214,720	214,72	214,740	214,720	214,720	214,72
FIM	315,500	315,500	315,75	315,500	315,500	315,50	315,900	315,500	315,500	—
Escudo portoghese	8,943	8,943	8,90	8,943	8,943	8,94	8,928	8,943	8,943	8,94
Peseta spagnola	11,748	11,748	11,75	11,748	11,748	11,74	11,765	11,748	11,748	11,74
Dollaro australiano	1112,500	1112,500	1113 —	1112,500	1112,500	1112,50	1112 —	1112,500	1112.500	1112,50

Media dei titoli del 24 febbraio 1989

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,975
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	97,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,950
» » » 22- 6-1987/91	86,850
» » » 18- 3-1987/94	72,700
» » » 21- 4-1987/94	72,250
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,225
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,925
» » » TR 2,5% 1983/93	88,775
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,750
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10 1985/90	99,550
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,525
» » » » 1-12-1983/90	101,300
» » » » 18-12-1985/90	99,825

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,300
» » » »	17- 1-1986/91	99,675
» » » »	1- 2-1984/91	101,250
» » » »	18- 2-1986/91	99,525
» » » »	1- 3-1984/91	100,300
» » » »	18- 3-1986/91	99,450
» » » »	1- 4-1984/91	100,200
» » » »	1- 5-1984/91	100,200
» » » »	1- 6-1984/91	100,350
» » » »	1- 7-1984/91	99,975
» » » »	1- 8-1984/91	100,025
» » » »	1- 9-1984/91	100,025
» » » »	1-10-1984/91	99,825
» » » »	1-11-1984/91	99,925
» » » »	1-12-1984/91	99,600
» » » »	1- 1-1985/92	99,850
» » » »	1- 2-1985/92	99,100
» » » »	18- 4-1986/92	97,500
» » » »	19- 5-1986/92	96,725
» » » »	20- 7-1987/92	97,275
» » » »	19- 8-1987/92	98,200
» » » »	1-11-1987/92	97,300
» » » »	1-12-1987/92	97,300
» » » »	18- 6-1986/93	94,950
» » » »	17- 7-1986/93	94,500
» » » »	19- 8-1986/93	95 —
» » » »	18- 9-1986/93	94,650
» » » »	20-10-1986/93	95,550
» » » »	19-12-1986/93	96,300
» » » »	18-11-1987/93	96,350
» » » »	1- 1-1988/93	96,400
» » » »	1- 2-1988/93	96,675
» » » »	1- 3-1988/93	96,500
» » » »	1- 4-1988/93	96,675
» » » »	1- 5-1988/93	97,650
» » » »	1- 6-1988/93	97,875
» » » »	1- 7-1988/93	97,875
» » » »	1-10-1987/94	97,225
» » » »	1- 2-1985/95	97,300
» » » »	1- 3-1985/95	92,850
» » » »	1- 4-1985/95	92,400
» » » »	1- 5-1985/95	92,250
» » » »	1- 6-1985/95	92,725
» » » »	1- 7-1985/95	93,950
» » » »	1- 8-1985/95	93,500
» » » »	1- 9-1985/95	93,600
» » » »	1-10-1985/95	93,350
» » » »	1-11-1985/95	93,825
» » » »	1-12-1985/95	94,450
» » » »	1- 1-1986/96	94,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,400
» » » »	1- 2-1986/96	94,750
» » » »	1- 3-1986/96	94,050
» » » »	1- 4-1986/96	92,900
» » » »	1- 5-1986/96	92,675
» » » »	1- 6-1986/96	93,200
» » » »	1- 7-1986/96	92,775
» » » »	1- 8-1986/96	92,950
» » » »	1- 9-1986/96	92,825
» » » »	1-10-1986/96	92,250
» » » »	1-11-1986/96	92,650
» » » »	1-12-1986/96	92,600
» » » »	1- 1-1987/97	92,550
» » » »	1- 2-1987/97	92,650
» » » »	18- 2-1987/97	92,750
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	92,725
» » » »	1- 4-1987/97	92,150
» » » »	1- 5-1987/97	92,250
» » » »	1- 6-1987/97	92,550
» » » »	1- 7-1987/97	92,325
» » » »	1- 8-1987/97	92,550
» » » »	1- 9-1987/97	92,325
Buoni Tesoro Pol. 12,50%	1- 3-1989	100,025
» » » 12,00%	1- 4-1989	100,075
» » » 10,50%	1- 5-1989	100,150
» » » 9,25%	1- 1-1990	98,725
» » » 12,50%	1- 1-1990	101,525
» » » 9,25%	1- 2-1990	98,450
» » » 12,50%	1- 2-1990	101,700
» » » 9,15%	1- 3-1990	98,425
» » » 10,50%	1- 3-1990	98,775
» » » 12,50%	1- 3-1990	101,800
» » » 10,50%	15- 3-1990	98,500
» » » 9,15%	1- 4-1990	97,650
» » » 10,50%	1- 4-1990	98,550
» » » 12,00%	1- 4-1990	101,325
» » » 10,50%	15- 4-1990	98,550
» » » 9,15%	1- 5-1990	97,425
» » » 10,50%	1- 5-1990	99,800
» » » 10,50%	1- 5-1990	98,525
» » » 10,50%	18- 5-1990	98,400
» » » 9,15%	1- 6-1990	97,650
» » » 10,00%	1- 6-1990	99,450
» » » 10,50%	16- 6-1990	98,350
» » » 9,50%	1- 7-1990	98,175
» » » 10,50%	1- 7-1990	99,150
» » » 11,00%	1- 7-1990	98,550
» » » 9,50%	1- 8-1990	98,550
» » » 10,50%	1- 8-1990	99,025
» » » 11,00%	1- 8-1990	98,600
» » » 9,25%	1- 9-1990	97,725
» » » 11,25%	1- 9-1990	98,600
» » » 9,25%	1-10-1990	96,675
» » » 11,50%	1-10-1990	99,075
» » » 9,25%	1-11-1990	96,700
» » » 9,25%	1-12-1990	96,850
» » » 12,50%	1- 3-1991	103,800
» » » 9,25%	1- 1-1992	93,825
» » » 9,25%	1- 2-1992	94,600
» » » 11,00%	1- 2-1992	96,550
» » » 9,15%	1- 3-1992	94,225
» » » 9,15%	1- 4-1992	94,175
» » » 11,00%	1- 4-1992	95,175
» » » 9,15%	1- 5-1992	94,350
» » » 11,00%	1- 5-1992	95 —
» » » 9,15%	1- 6-1992	94,575
» » » 10,50%	1- 7-1992	98,350
» » » 11,50%	1- 7-1992	96,700
» » » 11,50%	1- 8-1992	96,500
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89 13%	103,225
» » » »	1983/90 11,50%	104,600
» » » »	1984/91 11,25%	105,500
» » » »	1987/91 8,75%	97,925
» » » »	1984/92 10,50%	106,700
» » » »	1985/93 9,60%	104,925
» » » »	1985/93 9,75%	103,800
» » » »	1985/93 9,00%	100,750
» » » »	1985/93 8,75%	100,525
» » » »	1986/94 8,75%	101,250
» » » »	1986/94 6,90%	93,225
» » » »	1987/94 7,75%	93,650

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M24029

N. 40

Corso dei cambi del 27 febbraio 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1339,250	1339,250	1339,50	1339,250	1339,250	1339,25	1339,750	1339,250	1339,250	1339,25
Marco germanico	738,300	738,300	738,50	738,300	738,300	738,30	738,200	738,300	738,300	738,30
Franco francese	216,650	216,650	216,75	216,650	216,650	216,65	216,610	216,650	216,650	216,65
Fiorino olandese	654,300	654,300	654,20	654,300	654,300	654,30	654,300	654,300	654,300	654,30
Franco belga	35,222	35,222	35,20	35,222	35,222	35,22	35,215	35,222	35,222	35,22
Lira sterlina	2344,800	2344,800	2348 —	2344,800	2344,800	2344,80	2344,990	2344,800	2344,800	2344,80
Lira irlandese	1970,600	1970,600	1967 —	1970,600	1970,600	1970,60	1969 —	1970,600	1970,600	—
Corona danese	189,700	189,700	189,40	189,700	189,700	189,70	189,690	189,700	189,700	189,70
Dracma	8,793	8,793	8,77	8,793	—	—	8,786	8,793	8,793	—
E.C.U.	1533,300	1533,300	1532,25	1533,300	1533,300	1533,30	1533,500	1533,300	1533,300	1533,20
Dollaro canadese	1114,400	1114,400	1115 —	1114,400	1114,400	1114,40	1114,800	1114,400	1114,400	1114,40
Yen giapponese	10,618	10,618	10,61	10,618	10,618	10,61	10,614	10,618	10,618	10,61
Franco svizzero	864,960	864,960	864,75	864,960	864,960	864,96	865 —	864,960	864,960	864,96
Scellino austriaco	104,999	104,999	104,92	104,999	104,999	104,99	105,015	104,999	104,999	104,99
Corona norvegese	201,170	201,170	201 —	201,170	201,170	201,17	201,200	201,170	201,170	201,16
Corona svedese	214,130	214,130	214 —	214,130	214,130	214,13	214,120	214,130	214,130	214,16
FIM	314,800	314,800	314,75	314,800	314,800	314,80	315,120	314,800	314,800	—
Escudo portoghese	8,920	8,920	8,90	8,920	8,920	8,92	8,923	8,920	8,920	8,92
Peseta spagnola	11,748	11,748	11,75	11,748	11,748	11,74	11,756	11,748	11,748	11,74
Dollaro australiano	1082 —	1082 —	1080 —	1082 —	1082	1082 —	1082,500	1082 —	1082 —	1082 —

Media dei titoli del 27 febbraio 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	74 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	98,975
» 9% » » 1976-91	99,750
» 10% » » 1977-92	97,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	103,350
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	94 —
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	86,950
» » » 22- 6-1987/91	86,850
» » » 18- 3-1987/94	72,700
» » » 21- 4-1987/94	72,250
Certificati di credito del Tesoro 11,00% 1- 1-1987/92	99,875
» » » 10,00% 18- 4-1987/92	95,800
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,850
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	94,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,225
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	102 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,925
» » » TR 2,5% 1983/93	88,775
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,750
» » » » 16- 8-1985/90	99,725
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,550
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,650
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 18-12-1985/90	99,950

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 1-1984/91	101,325
» » » »	17- 1-1986/91	99,625
» » » »	1- 2-1984/91	101,250
» » » »	18- 2-1986/91	99,625
» » » »	1- 3-1984/91	100,325
» » » »	18- 3-1986/91	99,325
» » » »	1- 4-1984/91	100,225
» » » »	1- 5-1984/91	100,200
» » » »	1- 6-1984/91	100,400
» » » »	1- 7-1984/91	100 —
» » » »	1- 8-1984/91	100 —
» » » »	1- 9-1984/91	100,050
» » » »	1-10-1984/91	99,875
» » » »	1-11-1984/91	99,900
» » » »	1-12-1984/91	99,600
» » » »	1- 1-1985/92	99,800
» » » »	1- 2-1985/92	99,075
» » » »	18- 4-1986/92	97,250
» » » »	19- 5-1986/92	96,700
» » » »	20- 7-1987/92	97,275
» » » »	19- 8-1987/92	98,150
» » » »	1-11-1987/92	97,125
» » » »	1-12-1987/92	97,300
» » » »	18- 6-1986/93	94,650
» » » »	17- 7-1986/93	94,700
» » » »	19- 8-1986/93	95 —
» » » »	18- 9-1986/93	94,350
» » » »	20-10-1986/93	95,350
» » » »	19-12-1986/93	96,600
» » » »	18-11-1987/93	96,400
» » » »	1- 1-1988/93	96,350
» » » »	1- 2-1988/93	96,550
» » » »	1- 3-1988/93	96,600
» » » »	1- 4-1988/93	96,550
» » » »	1- 5-1988/93	97,800
» » » »	1- 6-1988/93	97,875
» » » »	1- 7-1988/93	97,875
» » » »	1-10-1987/94	97,225
» » » »	1- 2-1985/95	97,200
» » » »	1- 3-1985/95	92,725
» » » »	1- 4-1985/95	92,400
» » » »	1- 5-1985/95	92,325
» » » »	1- 6-1985/95	92,725
» » » »	1- 7-1985/95	93,900
» » » »	1- 8-1985/95	93,400
» » » »	1- 9-1985/95	93,450
» » » »	1-10-1985/95	93,300
» » » »	1-11-1985/95	93,600
» » » »	1-12-1985/95	94,225
» » » »	1- 1-1986/96	94,150
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,450
» » » »	1- 2-1986/96	94,750
» » » »	1- 3-1986/96	92,050
» » » »	1- 4-1986/96	92,950
» » » »	1- 5-1986/96	92,600
» » » »	1- 6-1986/96	93,050
» » » »	1- 7-1986/96	92,725
» » » »	1- 8-1986/96	92,825
» » » »	1- 9-1986/96	92,625
» » » »	1-10-1986/96	92,250
» » » »	1-11-1986/96	92,500
» » » »	1-12-1986/96	92,825
» » » »	1- 1-1987/97	92,475
» » » »	1- 2-1987/97	92,300
» » » »	18- 2-1987/97	92,600
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 3-1987/97	92,675
» » » »	1- 4-1987/97	92,150
» » » »	1- 5-1987/97	92,125
» » » »	1- 6-1987/97	92,250
» » » »	1- 7-1987/97	92,250
» » » »	1- 8-1987/97	92,400
» » » »	1- 9-1987/97	96,325

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 3-1989	100,025
» » »	12,00%	1- 4-1989	100,075
» » »	10,50%	1- 5-1989	100,125
» » »	9,25%	1- 1-1990	98,700
» » »	12,50%	1- 1-1990	101,525
» » »	9,25%	1- 2-1990	98,550
» » »	12,50%	1- 2-1990	102 —
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,200
» » »	10,50%	1- 3-1990	98,725
» » »	12,50%	1- 3-1990	102 —
» » »	10,50%	15- 3-1990	98,450
» » »	9,15%	1- 4-1990	97,700
» » »	10,50%	1- 4-1990	98,475
» » »	12,00%	1- 4-1990	101,400
» » »	10,50%	15- 4-1990	98,400
» » »	9,15%	1- 5-1990	97,475
» » »	10,50%	1- 5-1990	99,850
» » »	10,50%	1- 5-1990	98,550
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,350
» » »	9,15%	1- 6-1990	97,400
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,300
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,350
» » »	10,50%	1- 7-1990	99,225
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,350
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,400
» » »	10,50%	1- 8-1990	99,025
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,575
» » »	9,25%	1- 9-1990	97,825
» » »	11,25%	1- 9-1990	98 —
» » »	9,25%	1-10-1990	96,660
» » »	11,50%	1-10-1990	99 —
» » »	9,25%	1-11-1990	96,550
» » »	9,25%	1-12-1990	96,650
» » »	12,50%	1- 3-1991	103,875
» » »	9,25%	1- 1-1992	93,825
» » »	9,25%	1- 2-1992	94,400
» » »	11,00%	1- 2-1992	96,350
» » »	9,15%	1- 3-1992	94,300
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,100
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,075
» » »	9,15%	1- 5-1992	94,400
» » »	11,00%	1- 5-1992	95 —
» » »	9,15%	1- 6-1992	94,575
» » »	10,50%	1- 7-1992	98,350
» » »	11,50%	1- 7-1992	96,700
» » »	11,50%	1- 8-1992	96,500

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	102,650
» » » »	1983/90	11,50%	104,350
» » » »	1984/91	11,25%	105,500
» » » »	1987/91	8,75%	98 —
» » » »	1984/92	10,50%	106,675
» » » »	1985/93	9,60%	103,850
» » » »	1985/93	9,75%	103,400
» » » »	1985/93	9,00%	100,600
» » » »	1985/93	8,75%	100,500
» » » »	1986/94	8,75%	101,125
» » » »	1986/94	6,90%	93,225
» » » »	1987/94	7,75%	93,825

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M27029

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(3ª pubblicazione) Elenchi n. 1 e n. 2

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1296 Mod. 25/A. — Data: 25 ottobre 1983. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 3. — Capitale: L. 300.000;

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 941 Mod. 25/A. — Data: 16 ottobre 1984. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento D.P. — Intestazione: Banca commerciale italiana, sede di Roma. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 5. — Capitale: L. 2.300.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

89A0615

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, recante: «Disposizioni urgenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, determinazione forfetaria del reddito e dell'IVA, nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni da parte di determinate categorie di contribuenti, sanatoria di irregolarità formali e di minori infrazioni, ampliamento degli imponibili e contenimento delle elusioni, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 51 del 2 marzo 1989).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti rettifiche:

all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, dove è scritto: «... l'opzione prevista nel comma *6* dell'articolo 30-*bis* ...», leggasi: «... l'opzione prevista nel comma *7* dell'articolo 30-*bis* ...»;

all'art. 12, comma 2, nell'ultima parte, dove è scritto: «... in relazione agli elementi di cui al comma 29 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, ...», leggasi: «... in relazione agli elementi di cui al comma 29 *dell'articolo 2* del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, ...»;

all'art. 12, alla fine del comma 5, dove è scritto: «... del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.», leggasi: «... del decreto del Presidente dell Repubblica n. 633 *del 1972*.»;

all'art. 13, comma 5, dove è scritto: «... quelle previste dal comma 4 *e* si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ...», leggasi: «... quelle previste dal comma 4 si applicano anche per la determinazione dell'imposta sul valore aggiunto ...»;

all'art. 16, comma 2, in luogo di: «... in ragione del *20* per cento ...», leggasi: «... in ragione del *40* per cento ...»;

all'art. 17, comma 1. dove è scritto: «1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione sostitutiva non è inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o di operazioni imponibili determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; ...», leggasi: «1. Se l'ammontare dei redditi di lavoro autonomo e di impresa o dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalla dichiarazione sostitutiva non è inferiore, per ciascun periodo di imposta, a quello risultante mediante l'applicazione di appositi coefficienti presuntivi di reddito o *di corrispettivi* di operazioni imponibili determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ...»;

all'art. 21, comma 1, dove è scritto: «... sulla base di apposita istanza da presentare entro il *31* novembre 1989 ...», leggasi: «... sulla base di apposita istanza da presentare entro il *30* novembre 1989 ...»;

all'art. 21, comma 4, lettera *d)*, dove è scritto: «... per la mancata presentazione *dalla* situazione patrimoniale ...», leggasi: «... per la mancata presentazione *della* situazione patrimoniale ...»;

all'art. 21, comma 6, al quindicesimo rigo, dove è scritto: «... o *del* rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.», leggasi: «... o *al* rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima.», e all'ultimo rigo delle stesso comma, dove è scritto: «... siano state pagate o *vengono* pagate ...», leggasi: «... siano state pagate o *vengano* pagate ...»;

all'art. 36, comma 1, il primo periodo: «1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila», è sostituito dal seguente: «1. Per l'attribuzione del numero di partita IVA, è dovuta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa di concessione governativa di rilascio di lire centomila»;

all'art. 38, comma 2, al primo periodo, dove è scritto: «2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di giornali quotidiani e di libri hanno effetto dal 1° gennaio 1990.», leggasi: «2. Le disposizioni dell'articolo 34 relative all'imposta sul valore aggiunto per le cessioni e le importazioni di giornali quotidiani, *di periodici* e di libri hanno effetto dal 1° gennaio 1990.».

89A0965

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100890540)

L. 1.000